



COMUNE DI CALENZANO

Regolamento per l'elezione del consiglio dei cittadini stranieri non comunitari o apolidi residenti nel comune di Calenzano
(Approvato con deliberazione n.37/CC del 31.03.2003 e modificato con deliberazione n.43/CC del 29.03.2004 e con deliberazione n.26/CC del 27.02.2006)

INDICE

PARTE PRIMA

Istituzione e funzionamento

Art.	1	Istituzione
Art.	2	Fini
Art.	3	Sede
Art.	4	Mezzi e fondi
Art.	5	Composizione
Art.	6	Competenze
Art.	7	Partecipazione alle attività del Comune
Art.	8	Insedimento e scioglimento
Art.	9	Sostituzione dei membri
Art.	10	Presidente
Art.	11	Sedute
Art.	12	Regolamento interno
Art.	13	Norme finali e transitorie

PARTE SECONDA

Elezioni

Art.	14	Requisiti degli elettori
Art.	15	Requisiti di eleggibilità
Art.	16	Indizione delle elezioni
Art.	17	Lista elettorale
Art.	18	Commissione elettorale
Art.	19	Scheda elettorale
Art.	20	Seggio elettorale
Art.	21	Operazioni di voto
Art.	22	Proclamazione degli eletti
Art.	23	Norma finale e transitoria

PARTE PRIMA
Istituzione e funzionamento

ART. 1
(Istituzione)

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 35 bis dello Statuto è istituito presso il Comune di Calenzano il "Consiglio dei cittadini stranieri non comunitari o apolidi residenti nel Comune di Calenzano", di seguito indicato come "Consiglio per gli stranieri".
2. Il "Consiglio per gli stranieri" è eletto a suffragio universale con voto libero e segreto dai cittadini stranieri che provengono da Stati non appartenenti all'Unione Europea o apolidi, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 2
(Fini)

1. Il "Consiglio per gli stranieri" è organo consultivo del Consiglio Comunale e della Giunta.
Viene in particolare sentito prima dell'approvazione delle deliberazioni riguardanti le condizioni degli stranieri nel Comune di Calenzano.
E' altresì lo strumento attraverso il quale il Consiglio e la Giunta sono informati delle opinioni dei cittadini stranieri sulle questioni che riguardano l'amministrazione del territorio comunale.
2. Il "Consiglio per gli stranieri" costituisce un punto di riferimento per le attività di informazione, di aggregazione e di confronto sulle problematiche della presenza degli stranieri nel Comune di Calenzano, sotto i diversi aspetti dell'istruzione, del lavoro, della cultura, del tempo libero, della salute e dei servizi, allo scopo di favorire il dialogo tra le diverse culture e la prevenzione di tutte le forme di xenofobia e razzismo.
3. Il "Consiglio per gli stranieri" può partecipare ai lavori del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari.

ART. 3
(Sede)

1. Al "Consiglio per gli stranieri" è assegnata una sede dal Comune di Calenzano dove vengono normalmente svolte le attività dell'Amministrazione Comunale.

ART. 4
(Mezzi e Fondi)

1. Il "Consiglio per gli stranieri" si avvale di norma, per il suo funzionamento delle attrezzature fornite dall'Amministrazione Comunale.
2. Il bilancio comunale garantisce, compatibilmente con le risorse disponibili, un apposito fondo per il funzionamento del Consiglio degli Stranieri.
3. Tale fondo serve a finanziare complessivamente l'attività del Consiglio degli Stranieri e può essere utilizzato per:
 - oneri e spese generali per l'attività ed il funzionamento del Consiglio degli Stranieri.
 - organizzazione di incontri o convegni;
 - rimborso delle spese di viaggio e soggiorno a terzi partecipanti alle iniziative organizzate dal Consiglio degli Stranieri;
 - finanziamento e rimborso spese degli oneri derivanti da iniziative di partecipazione, missione e di rappresentanza del Consiglio degli Stranieri.
 - acquisto, duplicazione o stampa di pubblicazioni;
 - finanziamento di attività di ricerca e studio;
 - indennità di presenza del Presidente e dei Consiglieri del Consiglio degli Stranieri, di cui al comma successivo.
4. Per la partecipazione al Consiglio Comunale ed alle commissioni consiliari al Presidente ed ai Consiglieri del Consiglio degli Stranieri viene riconosciuta una indennità di presenza di un importo pari all'80% del gettone di presenza dei consiglieri comunali.
5. Le spese su tale fondo vengono effettuate su indirizzi e/o richiesta del Presidente del Consiglio degli Stranieri.
6. Le determinazioni e gli impegni di spesa, nonché tutti gli atti amministrativi necessari, sono assunti dal Responsabile del Servizio competente, a cui è assegnata la responsabilità contabile ed amministrativa della tenuta del fondo, alla quale si applicano, ove consentito dal regolamento di contabilità, le disposizioni relative alla gestione dei fondi economici.

ART. 5
(Composizione)

1. Il "Consiglio per gli stranieri" è composto da 5 membri: il Presidente, il Vice Presidente e tre Consiglieri.
2. Nella prima seduta del Consiglio per gli Stranieri vengono eletti tra i consiglieri, con due separate votazioni, un Presidente ed un Vice Presidente.

3. Il Presidente nomina, nella prima seduta, un Segretario scelto tra i Consiglieri eletti che avrà il compito di verbalizzare le riunioni, di svolgere lavoro di segreteria per la presidenza e di provvedere alla custodia dei documenti del “Consiglio per gli Stranieri”.

ART. 6
(Competenze)

1. Il “Consiglio per gli stranieri” costituisce il supporto per l’esercizio da parte di tutti i cittadini stranieri residenti a Calenzano dei diritti di partecipazione, di accesso e di informazione, a loro riconosciuti dalla Costituzione dello Stato italiano.
2. I suoi compiti:
 - dare voce a chi non può esprimersi altrimenti instaurando un dialogo “alla pari” con le istituzioni e con il volontariato;
 - informare sulla realtà dell’immigrazione, segnalando all’Amministrazione le emergenze sociali presenti sul territorio;
 - favorire l’espressione e lo scambio tra culture diverse;
 - favorire l’integrazione e l’interazione tra tutti i cittadini calenzanesi;
 - incentivare la tutela dei diritti sotto i diversi aspetti, dell’istruzione, dei servizi, della salute, del mondo del lavoro, allo scopo di favorire il dialogo tra le diverse realtà e la prevenzione di tutte le forme di razzismo e xenofobia;
 - prevenire o arginare la devianza sul fenomeno immigrazione;
 - dare sostegno ed incoraggiare l’apertura di nuove associazioni di stranieri a Calenzano;
 - sostenere e promuovere iniziative, manifestazioni, incontri, dibattiti, convegni volti a favorire la comunanza culturale.

ART. 7
(Partecipazione alle attività del Comune)

1. Il Presidente ed i membri del “Consiglio per gli stranieri” partecipano ai lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio degli stranieri può richiedere al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale di esaminare, con gli Assessori o con le Commissioni Consiliari, questioni di particolare rilievo per i cittadini non comunitari.

ART. 8
(Insediamento e scioglimento)

1. Il “Consiglio per gli stranieri” è insediato a seguito della convalida degli eletti e resta in carica fino al rinnovo.
2. Le elezioni del nuovo “Consiglio per gli stranieri” si tengono di norma entro sei mesi dalla data di insediamento del nuovo Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco, previa delibera del Consiglio Comunale, procede allo scioglimento del “Consiglio per gli stranieri” nel caso in cui tre o più membri risultino decaduti o dimissionari e non sia possibile procedere alla surroga dei membri decaduti o dimissionari, oppure per gravi motivi.
4. In caso di scioglimento di cui al comma precedente, le nuove elezioni dovranno svolgersi di norma entro i sei mesi successivi.

ART. 9
(Sostituzione dei membri)

1. Si considera decaduto il Consigliere che perda uno dei requisiti di cui all’art. 15 del presente Regolamento o incorra in sanzioni amministrative o penali previste dalle norme vigenti in tema di immigrazione.
2. In caso di dimissioni, decadenza, decesso di un Consigliere si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

ART. 10
(Presidente)

1. Il Presidente presiede il “Consiglio per gli Stranieri” e lo rappresenta nei suoi rapporti con l’esterno, in particolare con l’Amministrazione Comunale e con gli Enti ed associazioni locali.
2. Il Presidente presenta annualmente al Consiglio Comunale ed alla Giunta Municipale una relazione scritta sull’attività svolta dal “Consiglio per gli stranieri”.
3. In caso di impedimento o assenza il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di impedimento o assenza anche di quest’ultimo, dal membro del Consiglio eletto col maggior numero di voti di preferenza.
4. Il Presidente ed il Vice Presidente possono dimettersi dalle rispettive cariche, mantenendo comunque la carica di consigliere. In tal caso il Consiglio deve provvedere con una nuova elezione scegliendo il sostituto fra i consiglieri in carica.

ART. 11

(Sedute)

1. Le sedute del “Consiglio per gli stranieri” sono pubbliche. L’ordine del giorno degli oggetti in discussione è trasmesso al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.
2. Alle riunioni del “Consiglio per gli stranieri” possono partecipare, se invitati, con diritto di parola, il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunali o loro delegati.

ART. 12

(Regolamento interno)

1. Entro sei mesi dall’insediamento, il “Consiglio per gli stranieri” approva un Regolamento con il quale disciplina le modalità di convocazione del Consiglio stesso, il quorum per la validità delle sedute, le eventuali articolazioni, i diritti e i doveri dei Consiglieri, del Presidente, i criteri per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, le procedure di voto.
2. Il Regolamento di cui al comma 1 non può in alcun modo contrastare con la Legge, con lo Statuto comunale, con il presente Regolamento e con i principi generali ispiratori dell’azione amministrativa. Esso diventa efficace a seguito di verifica di legittimità da parte del Segretario Generale del Comune.

ART. 13

(Norme finali e transitorie)

1. Il Sindaco del Comune di Calenzano provvede ad indire le elezioni entro sei mesi dalla esecutività della delibera del Consiglio Comunale che istituisce il “Consiglio per gli stranieri”.
2. Fino all’adozione del Regolamento di cui all’art. 12:
 - le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri;
 - le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale o di propria iniziativa o su proposta, approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio per gli stranieri.

PARTE SECONDA

Elezioni

ART. 14

(Requisiti degli elettori)

1. Sono elettori del “Consiglio per gli stranieri” i cittadini stranieri non comunitari o apolidi che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza di un paese straniero non appartenente all’Unione Europea o “status” di apolide;
 - b) carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno, valido o in corso di rinnovo.
 - c) aver compiuto diciotto anni di età;
 - d) essere iscritti all’anagrafe del Comune di Calenzano.
2. Non possono in ogni caso essere elettori coloro che sono in possesso, oltre che della cittadinanza di un paese straniero, anche della cittadinanza di uno Stato comunitario.
3. L’esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall’esibizione dei seguenti documenti:
 - a) della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità;
 - b) della carta d’identità italiana in corso di validità.

ART. 15

(Requisiti di eleggibilità)

1. Sono eleggibili quali membri del “Consiglio per gli stranieri” coloro:
 - a) che sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 14;
 - b) che non si trovano nella condizione di cui al comma 2 del medesimo articolo;
 - c) che non hanno riportato condanne penali risultanti da sentenza passata in giudicato;
 - d) nei confronti dei quali non è stato emesso decreto di espulsione.

ART. 16

(Indizione delle elezioni)

1. Il Sindaco del Comune di Calenzano indice le elezioni con proprio atto, contestualmente individua i Componenti della Commissione Elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.
2. Nello stesso atto determina:
 - la data delle consultazioni;
 - la lista degli elettori e la sua pubblicazione;
 - i seggi elettorali,
 - l’orario di apertura e chiusura del seggio.
3. Delle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai cittadini interessati con ogni mezzo idoneo.

ART. 17

(Lista elettorale)

1. L’elezione dei Consiglieri avviene sulla base di un’unica lista elettorale in cui è promossa la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi e di più aree geografiche. Questa lista conterrà tutte le candidature pervenute entro il termine previsto al comma 4.
2. Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta, al momento della presentazione, da almeno 3 firme di aventi diritto al voto, non candidati.
3. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una candidatura.
4. Le candidature devono essere presentate al Comune, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.
5. La lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 6.
6. La lista, redatta anche in lingua italiana, deve necessariamente indicare:
 - il simbolo e la denominazione della lista;
 - cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista.
7. Ciascun candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa ai punti c) e d) dell’art. 15.

ART. 18

(Commissione elettorale)

1. La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri:
 - dal Sindaco del Comune di Calenzano, che presiede,
 - dal Presidente del Consiglio Comunale,
 - dal Segretario Generale,
 - dal Responsabile del Servizio Relazioni Interne ed Esterne
 - dal Responsabile del Servizio Servizi ai Cittadini,

- dal Responsabile dello Sportello Immigrati,
o da loro delegati.
2. La Commissione Elettorale:
- decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto;
 - verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature;
 - procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
 - risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
 - raccoglie i dati provenienti dai seggi;
 - proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.
3. Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora sia presente la totalità dei componenti.
4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.
5. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

ART. 19

(Scheda elettorale)

1. La scheda elettorale reca il simbolo della lista e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto; essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.

ART. 20

(Seggio elettorale)

1. Al seggio elettorale spetta il compimento delle azioni di voto. Esso si compone da un Presidente e da almeno due membri.
2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti almeno 2 componenti.
3. I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione elettorale.

ART. 21

(Operazioni di voto)

1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del "Consiglio per gli stranieri" si svolgono nell'arco di un solo giorno.
2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno o altro valido documento di riconoscimento.
3. Essi possono esprimere un solo voto di preferenza barrando una croce nello spazio accanto al candidato prescelto.
4. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore.
5. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.
6. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.

ART. 22

(Proclamazione degli eletti)

1. La Commissione Elettorale effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti.
2. Sono eletti consiglieri, i candidati che risultano aver ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista fino a concorrenza dei seggi spettanti.
In caso di parità di voti di preferenza il seggio spetta nell'ordine:
 - 1) al candidato dell'area geografica meno rappresentata fra i membri che precedono e che verranno eletti;
 - 2) al candidato che da più tempo risiede nel Comune di Calenzano;
 - 3) al candidato più anziano di età.

ART. 23

(Norma finale e transitoria)

1. Nel caso in cui il diritto di voto alle elezioni amministrative comunali venga esteso anche alle cittadine e ai cittadini stranieri residenti, il Consiglio degli Stranieri del Comune di Calenzano decade, avendo perso la sua ragione di essere, nel momento in cui si effettueranno le elezioni amministrative con le nuove disposizioni di legge.